

N. 01139/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00906/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 906 del 2014, proposto da:

Valeriano Vesentini e Maria Teresa Mantovan, rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Pulica, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Comune di Zevio in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

nei confronti di

Maria Luigia Bottacini, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Caneva, Katia Ercole, Maria Rachele Borrelli, Laura Lonardi, Silvia Chieppe, Chiara Florio, Christian Galletta, Simone Turco, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Carponi Schittar in Venezia-Mestre, via Filiassi, 57;

per l'annullamento

anche inaudita altera parte

1) del diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria n. prot. 8448 del 13/05/2014, emesso dal Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività Comune di Zevio, Ing. Paolo Vangelists, notificato e ricevuto dai ricorrenti in data 14/05/2014, avente ad oggetto:

- il diniego della richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata dai ricorrenti in data 25/10/2013 prot. n. 18170, registrata al n. 25 e relativa alla ristrutturazione ed all'ampliamento di tre

fabbricati, attraverso LR dell'08/07/2009 n. 14, denominata Piano Casa, nel centro storico del Comune di Zevio (VR), in via F.lli Stevani, 63 e 65;

- la conseguente riapertura dei termini dell'ordinanza per la rimessa in pristino n. 27/13 del 12/09/2013 prot. n. 15630, in riferimento alle opere realizzate in difformità dalle disposizioni di legge vigenti, in assenza di titolo abitativo in corso di validità, per il fabbricato di civile abitazione ubicato in Zevi, via F.lli Stevani, n. 63.

2) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non cognito, con particolare riferimento all'ordinanza di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Zevio in Persona del Sindaco P.T. e di Maria Luigia Bottacini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è infondato.

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è stato negato per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 36 del D.P.R. 380/2001, che consente la sanatoria degli abusi edilizi, se sussista la c.d. "doppia conformità" (alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione delle opere e quella vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria).

Va premesso che nel caso in esame, essendo stato presentato il permesso di costruire in sanatoria, in data 25 ottobre 2013, non trova applicazione la terza legge regionale sul Piano Casa n. 32/2013, entrata in vigore successivamente a tale data, e non applicabile, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della medesima legge, alle istanze presentate sotto il vigore della disciplina dettata dalla L.R. n. 14/2009.

Ciò premesso, anche a prescindere dalla questione sollevata dalla ricorrente e risolta in senso negativo dal Comune nel provvedimento impugnato, circa l'applicabilità della legge regionale sul Piano Casa in sanatoria rispetto ad interventi realizzati *sine titolo* successivamente alla sua entrata in vigore (dato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. e, risultano esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della stessa gli immobili abusivi soggetti all'obbligo di demolizione), rimane decisivo ai fini della legittimità del diniego, il rilevato contrasto delle costruzioni realizzate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n.105 del 29.11.2011 e di Giunta Comunale n. 215 del 18.12.2012, che, nel disciplinare l'applicazione del Piano Casa sul territorio comunale, imponevano il rispetto di determinate altezze, distanze e di prestabiliti limiti agli aumenti volumetrici nel centro storico, parametri tutti pacificamente violati nel caso di specie.

Tali regolamenti attuativi sono stati adottati nei termini e nei modi prescritti dalla L.R. n. 14/2009, la quale espressamente all'art. 9, comma 5, attribuisce ai comuni il potere di stabilire " se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4".

Ne discende, quindi, che non sussiste alcuna evidente contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza ovvero alcun contrasto del regolamento comunale rispetto alla normativa regionale e, comunque, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare unitamente al diniego anche il regolamento presupposto al fine di contestarne la legittimità, cosa che non hanno fatto.

Per cui, sia al momento della loro esecuzione, sia in quello della presentazione della domanda di sanatoria, le opere oggetto di richiesta di sanatoria non potevano ritenersi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 D.P.R.380/2001.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

condanna i ricorrenti in solido a rimborsare le spese di lite alle altre parti costituite, che si liquidano per ciascuna di esse in complessivi € 1.500,00 oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)